



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 74 DEL 06/09/2022

**OGGETTO:** Adozione di misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (febbre del Nilo) e di altre malattie trasmesse da insetti vettori.

## IL SINDACO

**VISTA** la nota informativa dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura, Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Olbia del 16/08/2022, concernente il rafforzamento delle misure di prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione del virus della West Nile Disease (WND) e dell'Usutu;

**RICHIAMATA** la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Prot. n. 18868 del 12/08/2022 con la quale si comunica che in Sardegna è stata confermata la circolazione del WNV tra l'avifauna selvatica e la circolazione del virus Usutu;

**DATO ATTO** che nelle note soprarichiamate si raccomanda di porre in essere tutte le opportune iniziative di comunicazione del rischio dirette alla popolazione generale ed alle categorie di soggetti maggiormente esposti, al fine di potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore e per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione individuali;

## PRECISATO:

- che la WNV è una malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare capace di causare forme asintomatiche, simil-influenzali e, nei casi più gravi, di meningo-encefalite nell'uomo, negli uccelli (principali serbatoi del virus) e negli equidi;
- che trattandosi di una malattia trasmessa tramite le zanzare, che fungono da vettori del virus, si manifesta con un andamento per lo più stagionale, in particolare nel periodo estivo-autunnale coincidente con la massima attività dei suddetti insetti pungitori;
- che il meno noto virus Usutu (USUV) è anch'esso capace di indurre sia mortalità significativa tra le popolazioni di alcune specie di uccelli, sia sintomi neurologici nell'uomo.
- che i due virus WND e USUV condividono cicli di trasmissione simili ovvero si trasmettono tra uccelli nonché tra uccelli e mammiferi per il tramite di zanzare infette che fungono da vettori (soprattutto del genere Culex), pertanto è previsto un approccio congiunto per la prevenzione delle due infezioni.

**CONSIDERATO** che il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzare.

**RAVVISATA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica mediante l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare, quali la WND e USUV;

Ordinanza del Sindaco N. 74 del 06/09/2022

Pagina 1 di 4

**CONSIDERATO** che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, gli interventi principali per la prevenzione di queste malattie consistono nel potenziare l'informazione affinché i cittadini adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare e nell'attuazione di misure per la massima riduzione possibile della proliferazione delle zanzare attraverso la rimozione delle raccolte d'acqua stagnante che favoriscono i focolai di sviluppo delle larve delle zanzare nonché, in tutte le aree a maggior rischio sia pubbliche che private, mediante trattamenti larvicidi e, solo secondariamente, adulticidi;

**VISTI** il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 11/44 del 21/03/2021;

**VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020 n° 24, "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

### **ORDINA**

ai privati cittadini, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, di coltivazione di piante e fiori specialmente se all'interno dell'area urbana o in aderenza ad essa, nel periodo in corso e sino al 31 dicembre:

- di non abbandonare neanche temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana stagnante in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare;
- di procedere, ove si tratti di contenitori o serbatoi non abbandonati, alla loro chiusura mediante coperchi o teli e, qualora non sia possibile, favorire il regolare ricambio di acqua o lo svuotamento settimanale per evitare lo sviluppo dei focolai di larve di zanzare nelle acque stagnanti; se i contenitori e i serbatoi non sono in uso, procedere alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici o procedere allo svuotamento delle eventuali raccolte d'acqua con cadenza almeno settimanale;
- di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o di evitare il ristagno di acqua;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di provvedere, in caso di attività di cantiere o in casi simili, alla sistemazione del suolo in modo da evitare raccolte di acque;

### **RACCOMANDA**

Ai cittadini di adottare le misure più idonee per ridurre il rischio delle punture di zanzare (specialmente nel periodo in corso), in particolare:

- il controllo attivo del vettore in aree private (impiego di formulati insetticidi idonei all'uso domestico in campo civile, rimozione dei siti dove possono riprodursi le zanzare);
- all'aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico registrati come Biocidi o come Presidi Medico Chirurgici, attenendosi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi e ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
- all'aperto, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);
- in assenza di impianto di condizionamento d'aria, utilizzare zanzariere ai letti, alle finestre ed alle porte di ingresso, avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
- nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticidi elettrici, aerando bene i locali prima di soggiornarvi, con particolare attenzione alle specifiche istruzioni per l'uso.

### **RACCOMANDA INOLTRE**

Ai privati cittadini e ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, di coltivazione di piante e fiori specialmente se all'interno dell'area urbana o in aderenza ad essa (in particolare nel periodo in corso):

- di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nelle caditoie ovvero in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo, qualora non sia sufficiente la bonifica ambientale volta alla rimozione dei focolai di sviluppo delle larve di zanzare, al trattamento con prodotti di sicura efficacia larvicida secondo le indicazioni riportate nelle etichette; indipendentemente dalla periodicità prefissata, è comunque preferibile praticare un trattamento entro 7 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica (previa pulizia);
- di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nei contenitori di piante e fiori o alla sostituzione dell'acqua con cadenza almeno settimanale e, qualora non sufficiente, al trattamento con prodotti larvicidi;
- di eseguire trattamenti di disinfestazione con larvicidi entro 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica in tutte le raccolte di acqua stagnante che non possono essere bonificate o evitate e che favoriscono la proliferazione delle zanzare (raccolte idriche in contenitori o materiali vari stoccati all'aperto o qualunque altra raccolta d'acqua).

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla ASSL n. 2 Gallura, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Olbia;
- trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 06/09/2022

**IL SINDACO**  
**Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*

C\_G015 - C\_G015 - 1 - 2022-09-06 - 0100555